

	Comune di Borgo Ticino	
	codice Ente C_C816	
	Consiglio Comunale (C.C.)	
	Nr. 27	Data 22/07/2020
	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2020** addì **22** del mese di **Luglio** alle ore **21.00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Mete Silvia	Consigliere	SI
Crobu Michele	Consigliere	AG
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	SI
Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	AG
Mancin Matteo	Consigliere	SI
Orlando Giovanni	Consigliere	SI
Pirola Roberta	Consigliere	SI
Zianni Beniamino	Consigliere	AG
Gerosa Mirko	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Carmeni Agostino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.
AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il tributo TARI, già dalla suo avvio nel 2014 con l'art.1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sostituzione dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 (ex TARES e TARSU), è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Visto il Regolamento Comunale Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09.06.2014;

Vista la delibera di C.C. n. 52 del 27.12.2019 con la quale sono state approvate le tariffe del tributo Tari relative all'anno 2020, specificando tuttavia "la possibilità da parte di questo Comune della riapprovazione delle tariffe su citate in caso di approvazione del disegno di legge della legge di bilancio 2020 nel testo espresso dall'art. 95, comma 2";

Visto l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, confermato, per l'anno 2020, dalla **Provincia di Novara** nella misura del 5%;

Considerato altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Borgo Ticino nel Medio Novarese Ambiente;

Considerato che l'articolo 57-bis D.Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Considerato che l'articolo 107, comma 4, D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" coordinato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, ha differito suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Considerato che l'articolo 148 D.L. 34 del 13 maggio 2020 "Decreto Rilancio" ha differito ulteriormente il suddetto termine al 31 luglio 2020.

Considerato che l'articolo 107, comma 5, D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

Considerato opportuno e vantaggioso l'utilizzo di tale regime derogatorio poiché:

- Si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull'ammontare complessivamente dovuto per l'anno 2020;
- Si evita, per effetto dell'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020;
- Si procrastina il termine per l'approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli eventuali conguagli verranno frazionati su tre annualità;

Considerato che si intende confermare per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2018, che si allegano alla presente, con eventuale conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023;

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Tenuto conto che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2020, data anche l'eccezionalità dell'esercizio, nel seguente modo:

- **prima rata:** **scadenza 16 settembre 2020**
- **seconda rata:** **scadenza 30 novembre 2020**
- **unica soluzione coincidente con la prima rata**

Considerato inoltre che, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di competenza del Governo e delle Regioni ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo di tempo definito dall'emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale intervallo temporale;

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura;

Ritenuto opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto e futura che si prevede per l'anno 2020 in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e con un ampliamento della riduzione del tributo anche alla componente fissa, nonché maggiore per la parte variabile e fissa per le categorie maggiormente colpite;

VISTO il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività commerciali e non ubicate sul territorio dell'ente;

Stimato opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. n. 147/2013, per cui "La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."

Stimato che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto complessivamente stimato in circa € 20.000,00=, e che saranno finanziate mediante la riduzione di spese correnti, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio, rinviando comunque, alla elaborazione del PEF per l'inserimento di un eventuale maggiore costo da conguagliare nei tre anni successivi;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Con la seguente votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, aventi il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 09 compreso il Sindaco

Consiglieri astenuti n. //

Consiglieri votanti n. 09 compreso il Sindaco;

Voti favorevoli n. 09 compreso il Sindaco;

Voti contrari n. //

DELIBERA

1. Di confermare per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate per l'anno 2019, che si allegano alla presente;
2. Di demandare l'approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento da adottarsi entro il 31/12/2020;
3. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2020:
 - 1^ rata scadenza 16/09/2020;
 - 2^ rata scadenza 30/11/2020;
 - unica soluzione coincidente con la prima rata
4. Di riconoscere alle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto da appositi Decreti P.C.M. e comunque hanno subito disagi economici, le seguenti riduzioni atipiche, definite tali poiché non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti, secondo il seguente schema:

T01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	==
T03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	==
T04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	25%
T06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	16,67%
T08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	75%
T09	CASE DI CURA E RIPOSO	==
T11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	16,67%
T12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	==
T13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, CARTOLERIA, FERRAMENTA	75%
T14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	==
T15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI	16,67%
T17	ATT. ARTIG. TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE	75%
T18	ATT. ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO	16,67%
T19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	==
T20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	16,67%
T21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	16,67%
T22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	75%
T24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	75%
T25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	==
T27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	8,33%

5. Tali agevolazioni atipiche valgono solo per l'anno TARI 2020, tenuto conto della crisi economica in atto;
6. Di dare atto che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per l'agevolazione di cui sopra, quantificabile in circa € 20.000,00= e che saranno finanziate mediante la riduzione di spese correnti, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio, rinviando comunque, alla elaborazione del PEF per l'inserimento di un eventuale maggiore costo da conguagliare nei tre anni successivi
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del medesimo Ministero.

Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i...

=====



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 30

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2020



Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2020



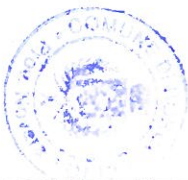
Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmeni Agostino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

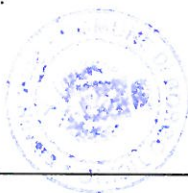
N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14.08.2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 14 AGO 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmeni Agostino



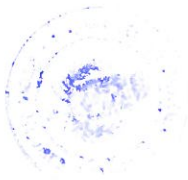
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 29.07.2020

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 14 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmeni Agostino

